

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1545}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975

Seduta del 16 giugno 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della firma della Convenzione sul brevetto comunitario che ha avuto luogo in Lussemburgo il 15 dicembre 1975 i nove Paesi della Comunità hanno firmato il Protocollo addizionale al Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di Scuole europee, per istituire una scuola europea a Monaco di Baviera per l'insegnamento in comune ai figli del personale impiegato presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Il Governo Italiano, all'atto della firma, ha rinnovato la dichiarazione già formulata in seno al Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 9 dicembre 1975; dichiarazione che qui si riporta testualmente:

« La Delegazione Italiana sottolinea che nel quadro del Consiglio Superiore delle Scuole europee, in applicazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale, essa non potrà dare il suo accordo alla creazione di una

scuola Europea a Monaco se i seguenti problemi non avranno trovato una preventiva soluzione:

Criteri di ammissione alla Scuola Europea di Monaco dei figli dei non funzionari dell'Ufficio Europeo dei Brevetti;

Conclusione di un Accordo tra il Consiglio superiore delle scuole europee e l'Ufficio europeo dei brevetti concernente il funzionamento della scuola europea di Monaco, che fissi in particolare le regole di finanziamento della scuola, per permettere la ratifica parlamentare ».

Al fine di studiare le condizioni sopra riportate e trovare una soluzione adeguata ai problemi sollevati dalla delegazione italiana, fu immediatamente costituito in seno al Consiglio superiore delle scuole europee un « Gruppo *ad hoc* ». Detto gruppo composto dai rappresentanti dei Ministri degli

esteri e della pubblica istruzione dei vari paesi, dai membri del Comitato amministrativo e finanziario del Consiglio superiore delle scuole europee e da un rappresentante della Svezia, della Svizzera, e della Gran Bretagna (designati questi ultimi dal Gruppo giuridico del Comitato interinale dell'Organizzazione europea dei brevetti) ha tenuto a Bruxelles una serie di riunioni a decorrere dal 26 gennaio 1976, giorno della sua prima convocazione. Nel corso di tali riunioni è stato predisposto un progetto di Accordo da stipulare tra l'Ufficio europeo dei brevetti e il Consiglio superiore delle scuole europee. Tale progetto, esaminato successivamente dal Gruppo giuridico, è stato presentato e discusso, in riunione non allargata, durante l'annuale sessione del Consiglio delle Scuole europee tenutasi a Ostenda nei giorni 25 e 26 maggio 1976. In detta riunione il Consiglio superiore ha deciso, in linea di massima, di istituire una Scuola europea a Monaco a condizione che il Comitato interinale dell'Ufficio europeo dei brevetti accetti di prendere a proprio carico le conseguenze finanziarie derivanti dall'istituzione della scuola in parola; si dichiara cioè disposto a versare alla Scuola europea di Monaco, fin dal momento della creazione di questa, una sovvenzione annuale pari alla differenza tra:

l'importo totale del bilancio stabilito dal Consiglio superiore e la somma dei seguenti elementi:

contributi scolastici versati dai genitori;

interessi bancari;

donazioni e lasciti;
introiti vari.

La Delegazione tedesca ha confermato nella medesima riunione di prendere a proprio carico la costruzione degli edifici scolastici della Scuola europea di Monaco nonché la loro prima attrezzatura.

Il Consiglio superiore ha fissato i seguenti criteri per quanto riguarda l'ammissione degli alunni alla Scuola di Monaco. Dovranno essere ammessi:

1) i figli del personale dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Scuola europea di Monaco;

2) saranno in seguito ammessi nei limiti dei posti disponibili i bambini in possesso della nazionalità di uno degli Stati membri della Comunità europea, oppure di uno degli altri Stati facenti parte della Convenzione per il rilascio dei brevetti europei.

Si precisa che per « posti disponibili » si devono intendere i posti da attribuire in ogni classe senza provocarne lo sdoppiamento.

La scuola di cui trattasi si ritiene debba essere pronta ad accogliere nel giro di 5, 6 anni 1.500 studenti compresi i figli dei non funzionari dell'Ufficio Brevetti. Essa sarà articolata in un Giardino d'infanzia (2 anni), una Scuola primaria (5 anni), e una Scuola secondaria (7 anni) e dovrebbe cominciare a funzionare a decorrere dall'anno scolastico 1977/78, visto che l'Ufficio Brevetti, creato dalla Convenzione firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, entrerà in funzione quasi sicuramente entro il prossimo autunno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
del
protocollo del 13 aprile 1962
concernente la creazione di scuole europee

I Governi

del Regno del Belgio
del Regno di Danimarca
della Repubblica federale di Germania
della Repubblica francese
dell'Irlanda
della Repubblica italiana
del Granducato del Lussemburgo
del Regno dei Paesi Bassi
del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

Debitamente rappresentati da:

il Sig. J. DESCHAMPS, Ambasciatore del Belgio a Lussemburgo
il Sig. K. V. SKJØDT, Direttore, Ufficio danese dei brevetti
il Sig. Peter HERMES, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri
il Sig. Emile CAZIMAJOU, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
il Sig. John ERUTON, Sottosegretario di Stato parlamentare, Ministero dell'Industria e del Commercio
l'Onorevole Francesco CATTANEI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri
il Sig. Marcel MART, Ministro dell'Economia, del Ceto medio e del Turismo
il Sig. Th. M. HAZEKAMP, Sottosegretario di Stato all'Economia
Lord GORONWY-ROBERTS, Ministro aggiunto agli Affari Esteri e del Commonwealth, Vicepresidente della Camera dei Lords

Visto lo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e l'allegato dello Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957,

Visto il Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962,

Considerando che è auspicabile estendere il beneficio del predetto Protocollo all'Organizzazione europea dei brevetti, creata in base alla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Nonostante l'articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di Scuole europee, una scuola europea può essere creata a Monaco per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Altri alunni, aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea o di uno degli altri Stati firmatari della Convenzione sul brevetto europeo, vi saranno parimenti ammessi secondo norme da fissare, all'unanimità, dal Consiglio Superiore delle Scuole europee.

ARTICOLO 2.

L'Organizzazione europea dei brevetti ottiene un seggio e un voto al Consiglio Superiore per tutte le questioni relative all'istituto creato in applicazione dell'articolo 1, nonché un seggio al Consiglio d'amministrazione dell'istituto.

ARTICOLO 3.

In deroga all'articolo 26 dello Statuto, il bilancio dell'istituto creato in applicazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale è alimentato secondo modalità da fissare in un accordo che sarà concluso conformemente all'articolo 4 del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee. Il Consiglio Superiore si accerta che tale accordo comporti disposizioni relative al finanziamento dell'istituto, in particolare da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti.

ARTICOLO 4.

In deroga all'articolo 7 del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, il progetto di bilancio e il rendiconto di gestione dell'istituto creato in applicazione dell'articolo 1 del presente Protocollo addizionale sono trasmessi all'Organizzazione europea dei brevetti.

ARTICOLO 5.

Il presente Protocollo addizionale dovrà essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese, nella sua qualità di depositario dello Statuto della Scuola europea. Detto Governo notificherà il deposito a tutti gli altri Governi firmatari.

Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il presente Protocollo addizionale, redatto in un unico esemplare, nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, che fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi del Governo lussemburghese che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

FATTO a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentosettantacinque.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

J. DESCHAMPS

På Kongeriget Danmarks vegne

K. V. SKJØDT

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PETER HERMES

Pour le Gouvernement de la République française

EMILE CAZIMAJOU

For the Government of Ireland

JOHN ERUTON

Per il Governo della Repubblica italiana

FRANCESCO CATTANEI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

MARCEL MART

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

TH. M. HAZEKAMP

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

CORONWY-ROBERTS